

# CORTE DI CASSAZIONE

## Sentenza 05 dicembre 2013, n. 27277

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Milano, con la sentenza di cui si chiede la cassazione, in riforma della sentenza del Tribunale di Milano, rigettava la domanda dei lavoratori in epigrafe, proposta nei confronti delle società S. e G. diretta ad ottenere l'accertamento dell'insussistenza del trasferimento del ramo di azienda denominato "Costruzioni terra Italia" dalla prima alla seconda delle dette società. A fondamento del decisum la Corte del merito innanzitutto, poneva il rilievo secondo il quale il ramo d'azienda, trasferito con cessione del 23 novembre 2000, doveva ritenersi effettivo risultando, sia l'esistenza del ramo d'azienda "Costruzioni terra Italia" - come comprovato dalla valutazione tecnica agli atti - da cui era desumibile l'attività di progettazione e posa di reti di condotte di grande diametro e di macchinari per tali lavori nonché di personale ivi addetto - , sia la preesistenza di detto ramo alla cessione come dimostrato dall'accordo per la mobilità del 20 aprile 1999.

Escludeva, inoltre, la Corte di Appello che i vari precedenti tentativi di aprire procedure di mobilità che avevano comunque comportato periodi di CIGS potevano rappresentare sequenza di fatti atti ad avvalorare la prospettazione della cessione del ramo di azienda in frode alla legge, potendo, piuttosto, il ricorso successivo alla cessione del ramo di azienda, previo richiamo dei lavoratori già collocati in mobilità, rappresentare una soluzione alternativa, consentita dalla legge n. 223 del 1991, per far fronte alla crisi.

Riteneva, infine, la Corte territoriale che i lavoratori ricorrenti appartenevano tutti al ramo d'azienda ceduto dovendosi tanto desumere dai loro curricula e dalla circostanza che tutti erano stati assegnati al cantiere di terra in Sicilia e, poi, sospesi in CIG dal giugno 1999.

Avverso questa sentenza i lavoratori in parola ricorrono in cassazione sulla base di sei censure.

Resiste la società S. con controricorso illustrato da memoria

La società G. non svolge attività difensiva.

La società S. deposita brevi osservazioni ai sensi dell'art. 379, ult. comma, cpc.

Motivi della decisione

Con il primo motivo del ricorso i lavoratori deducono violazione dell'art. 2112 cc nella formulazione vigente al novembre 2000 e delle direttive CEE 77/187 e 98/50 per avere Corte territoriale attribuito al complesso di beni ceduto da S. spa a G. spa e denominato "costruzioni terra Italia" i requisiti necessari a qualificarlo come ramo d'azienda preesistente alla cessione con conseguente violazione dell'art. 1406cc.

Sostengono i ricorrenti al riguardo che la Corte del merito si è limitata a recepire una sommaria descrizione di beni e persone senza neppure verificare la relazione esistente tra gli stessi ed in particolare il loro preesistente rapporto organizzativo e funzionale con l'attività che si asserisce ceduta.

Affermano i lavoratori che la Corte del merito ha negato di fatto la necessità di valutare l'esistenza di una effettiva organizzazione di beni e di persone idonea ad attribuire al complesso ceduto la qualità di entità economica organizzata e funzionalmente autonoma, limitandosi, invece, a rilevare il mero trasferimento sia di lavoratori che di beni così violando l'art. 2112 cc.

Richiamano, infine, i lavoratori i rilievi mossi alla stima P. ed insistono nel prospettare che l'entità trasferita non rientra nella fattispecie regolata dall'art. 2112 cc.

Con la seconda critica i ricorrenti denunciano omessa o comunque insufficiente motivazione circa l'esistenza e preesistenza di un ramo d'azienda.

Assumono i lavoratori che il decisum della Corte di appello si fonda esclusivamente sulla perizia estimativa e su di un verbale sindacale senza tener conto delle eccezioni sollevate da essi lavoratori e della prova orale articolata.

Con la terza censura i ricorrenti prospettano violazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 2697 cc in relazione alla prova della preesistenza del ramo d'azienda.

Affermano i lavoratori, in proposito, che la Corte del merito si è basata unicamente sui documenti prodotti dalla società non dando ingresso alle prove da loro articolate.

Le censure che in quanto strettamente connesse da punto di vista logico e giuridico vanno trattate unitariamente sono infondate.

Devesi, innanzitutto ribadire, il principio di diritto affermato da questa Corte in una vicenda del tutto sovrapponibile alla presente secondo il quale in materia di trasferimento di parte (c.d. ramo) di azienda, tanto la normativa comunitaria (direttive CE nn. 98/50 e 2001/23) quanto la legislazione nazionale (art. 2112, comma quinto, cod. civ., sostituito dall'art. 32 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276) perseguono il fine di evitare che il trasferimento si trasformi in semplice strumento di sostituzione del datore di lavoro, in una pluralità di rapporti individuali, con altro sul quale i lavoratori possano riporre minore affidamento sul piano sia della solvibilità sia dell'attitudine a proseguire con continuità l'attività produttiva. La citata direttiva del 1998 richiede, pertanto, che il ramo d'azienda oggetto del trasferimento costituisca un'entità economica con propria identità, intesa come insieme di mezzi organizzati per un'attività economica, essenziale o accessoria, e, analogamente, l'art. 2112, quinto comma, cc si riferisce alla "parte d'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata". Deve, quindi, trattarsi di un'entità economica organizzata in modo stabile e non destinata all'esecuzione di una sola opera (cfr. Corte di Giustizia CE, sentenza 24 gennaio 2002, C-51/00), ovvero di un'organizzazione quale legame funzionale che renda le attività dei lavoratori interagenti e capaci di tradursi in beni o servizi determinati, -là dove, infine, il motivo del trasferimento ben può consistere nell'intento di superare uno stato di difficoltà economica (Cass. 8 giugno 2009 n. 13171)

A tale principio la Corte del merito si è scrupolosamente attenuta in quanto, dopo averlo esplicitamente richiamato, ha, appunto accertato la sussistenza e preesistenza – alla cessione – di una attività caratterizzata da un complesso di macchinari e di persone funzionalmente organizzata alla progettazione, realizzazione e posa in opera – in terra – di reti di condotte di grande dimensione distinto dalla restante attività della S. relativa a progetti che si svolgono in mare e prevalentemente all'estero.

Tanto la predetta Corte ha desunto, con motivazione adeguata e priva di illogicità, rispettivamente da una perizia tecnica sulla consistenza dell'attività in questione e da un accordo di mobilità del 20 aprile 1999 relativo alla collocazione in CIGS proprio degli addetti a siffatta attività.

Né a diverse conclusioni può indurre il precedente di questa Corte (sentenza dell'8 giugno 2009 n. 13180) in quanto in tale occasione la sentenza della Corte di Appello di Milano, confermata in cassazione, che aveva accolto la domanda del lavoratore, era fondata sostanzialmente sul rilievo della non inerenza della posizione lavorativa del lavoratore all'azienda ceduta.

Quanto alla denuncia ex art. 360 n.5n rileva la Corte che la stessa risolvendosi in una istanza di rivalutazione delle emergenze istruttorie è come tale inammissibile in sede di legittimità.

Infatti è principio di diritto nella giurisprudenza di questa Corte che al giudice del merito spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge), mentre al giudice di legittimità non è conferito il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito (cass. 12 febbraio 2008 n. 3267 e 27 luglio 2008 n.2049).

Con il quarto motivo i ricorrenti assumono violazione dell'art. 1344 cc ed omessa o comunque insufficiente motivazione circa l'esistenza di un negozio in frode alla legge.

Deducano i lavoratori che la motivazione della sentenza impugnata è totalmente silente circa i motivi per i quali non viene ravvisato l'intento elusivo.

Il motivo è infondato.

Invero la Corte territoriale fornisce sul punto una articolata e formalmente coerente argomentazione rilevando che i vari precedenti tentativi di aprire procedure di mobilità, che avevano comunque comportato periodi di CIGS, non potevano rappresentare sequenza di fatti atti ad avvalorare la prospettazione della cessione del ramo di azienda in frode alla legge, potendo, piuttosto, il ricorso successivo alla cessione del ramo di azienda, previo richiamo dei lavoratori già collocati in mobilità, rappresentare una soluzione alternativa, consentita dalla legge n. 223 del 1991, per far fronte alla crisi.

La mera circostanza che una tale motivazione non risponde alle aspettative dei lavoratori non può di per sé, a fronte di un logico iter motivazionale, comportare l'annullamento della sentenza impugnata.

Con la quinta censura i ricorrenti assumono omessa motivazione circa la dedotta violazione dell'art. 47 della legge n. 428 del 1990.

Sostengono i lavoratori che la Corte territoriale nulla motiva in ordine a quanto da loro eccepito sul punto in oltre cinque pagine della memoria di appello.

L'assunto non è condivisibile.

Infatti la Corte del merito dopo aver richiamato l'orientamento di questa Corte ex sentenza n. 23 del 2000 secondo il quale è irrilevante la comunicazione della cessione alle RSU ai fini della validità del negozio di cessione, rileva che in ogni caso la S. ha tempestivamente documentato l'invio della comunicazione e la partecipazione della RSU all'esame congiunto del 23 novembre 2000.

Con l'ultima critica i ricorrenti prospettano violazione dell'art. 2112 cc in relazione alla ritenuta loro inerenza al ramo ceduto.

Affermano i lavoratori che almeno con riferimento a C. e B. in considerazione della tipica operatività di S., che si realizza con strutture periferiche, si dovrebbe eludere l'inerenza al ramo d'azienda ceduto.

La critica non può essere accolta.

La Corte di appello, difatti, sulla base della documentazione in atti, ed in particolare dei curricula dei lavoratori in causa, assume la loro inerenza al ramo d'azienda ceduto e tanto anche con riferimento a quei lavoratori assegnati in passato a cantieri non di terra o non in Italia, in quanto alla conclusioni di tali lavori vennero tutti assegnati al cantiere di terra in Sicilia e poi collocati in CIGS dal giugno del 1999.

Si tratta all'evidenza di un accertamento di fatto che in quanto sorretto da congrua motivazione sfugge al sindacato di questa Corte.

Né può essere sottaciuto che la censura di violazione di legge impingendo nella valutazione dei fatti è inammissibile.

In conclusione il ricorso va rigettato.

Le spese di giudizio di legittimità seguono la soccombenza in favore della società S.. Nulla deve disporsi per le spese nei confronti della società G. non avendo la stessa svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in E. 100,00 per esborsi ed E. 4000,00 per compensi oltre accessori di legge in favore della società S.. Nulla per le spese nei confronti della società G..